

VERBALE DI ACCORDO

In data 02 Dicembre 2010

in Milano,

tra

INTESA SANPAOLO SpA (anche in qualità di Capogruppo)

e

Le Delegazioni di Gruppo delle OOSS

premessi che

- si rende opportuno procedere all'assegnazione di personale da adibire al ruolo di "Tutor", in linea con criteri e modalità di attuazione delle previsioni di cui all'Appendice 5 del CCNL del Credito vigenti nel Gruppo, nella provincia de L'Aquila;
- l'eccezionale carenza di alloggi che caratterizza la zona in questione, determinatasi in dipendenza del grave sisma che ha colpito l'area, non consente di reperire idonee abitazioni da destinare al personale da trasferire ed impone il ricorso al pendolarismo giornaliero;
- considerata tale particolarità e stante l'assenza, nell'unità produttiva dell'Aquila e nelle più immediate vicinanze, di strutture in grado di soddisfare le anzidette esigenze di personale, le Parti – ad esito degli approfondimenti effettuati – hanno concordemente individuato nei territori limitrofi, ad esempio il teramano, il bacino più idoneo cui attingere risorse dotate dei requisiti professionali richiesti;
- a fronte dell'assoluta singolarità della situazione venutasi a determinare nel territorio di riferimento, le Parti medesime hanno ravvisato l'opportunità di ricercare possibili soluzioni atte a ridurre il maggior disagio derivante dalla necessità dei lavoratori trasferiti di effettuare quotidiani spostamenti per raggiungere la nuova sede di lavoro, con idonee misure di carattere eccezionale e non ripetibile;

si conviene quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui al punto 2) dell'Accordo 20/12/2007 in materia di "Mobilità" per quanto attiene al consenso, nei confronti del personale designato a svolgere attività di Tutor nella provincia de L'Aquila il trasferimento con pendolarismo giornaliero sarà attuato secondo le regole e modalità applicative definite di seguito.

3. Si provvederà all'attivazione di un servizio di collegamento, a cura dell'Azienda, tra Teramo e L'Aquila, in sostituzione dei trattamenti economici previsti dalla normativa aziendale per la tratta Teramo – L'Aquila.
4. Il trasferimento del personale sarà realizzato, qualora ne ricorrano i presupposti, previa cessione individuale di contratto ex art.1406 e ss. cc., in applicazione delle regole definite nell'accordo 10 dicembre 2009.
5. Nei confronti del personale che manifesti il proprio assenso al trasferimento alle condizioni di cui sopra è prevista - quale misura del tutto eccezionale e non ripetibile – la corresponsione di un assegno una tantum di € 6.500 lordi in ragione dell'effettiva assegnazione alla nuova sede di lavoro. Tale assegno sarà corrisposto per ciascun anno di svolgimento dell'attività sulla piazza de L'Aquila, in rate semestrali anticipate.
6. Al venir meno delle contingenti necessità di cui in premessa o in caso di superamento del servizio di collegamento fornito dall'Azienda, i trattamenti di cui sopra saranno sostituiti da quelli ordinariamente previsti dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente, tenendo conto del periodo già trascorso sulla piazza.
7. Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive, al termine del periodo di affiancamento, saranno ricercate le possibili soluzioni al fine di garantire l'avvicinamento alla piazza di lavoro di origine delle risorse trasferite, se ancora di interesse, ovvero favorirne l'avvicinamento alla piazza di residenza.